

Prot. n. 2172/2023/ID

Roma, 22 settembre 2023

Circolare*64/2023

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: [recente sentenza in merito all'autonomia degli Igienisti dentali.](#)

Gentili Presidenti,

con viva soddisfazione si trasmette la recente [sentenza del Tribunale penale di Messina](#) (emessa il 24 novembre 2022 e depositata il 13 giugno 2023) che ha assolto con ampia formula liberatoria un Igienista dentale accusato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica per aver svolto la propria attività senza la necessaria compresenza di un medico Odontoiatra (la tesi accusatoria, infatti, era fondata sulla interpretazione offerta dalla [sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020](#)), il quale ha ritenuto che il termine *indicazione* dell'Odontoiatra - contenuto nel profilo professionale degli Igienisti dentali di cui al [DM 137/1999](#) - dovesse essere inteso quale *compresenza* del medesimo Odontoiatra durante l'operato dell'Igienista dentale per prevenire possibili rischi per la salute della persona assistita.

Tale pronuncia (divenuta irrevocabile il 5 settembre 2023, non essendo stata impugnata) costituisce un importante, argomentato e puntuale avallo della posizione assunta dalla Federazione nazionale [sull'autonomia di tutte le professioni sanitarie](#), ribadita dalla Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali nel proprio [documento di posizionamento](#).

Il Giudice, infatti, ha motivato il provvedimento assolutorio alla luce del quadro normativo di disciplina delle professioni sanitarie che si caratterizza per il riconoscimento dell'autonomia di ogni professione sanitaria e per l'abbandono di ogni pregressa gerarchia tra le professioni "primarie" e quelle "ancillari". Alla luce di tale scenario normativo e sulla base degli apporti testimoniali e scientifici raccolti a processo, il Tribunale ha quindi affermato che:

- 1) sulla base dell'ordinamento giuridico, all'Odontoiatra compete la rilevazione del bisogno di salute della persona assistita di ricevere le prestazioni dell'Igienista dentale;
- 2) l'Igienista dentale effettua dette prestazioni in totale autonomia e con correlativa assunzione di responsabilità;
- 3) con il termine *indicazione* (di cui al citato [DM 137/1999](#)) deve intendersi una semplice *comunicazione*: il concetto in questione non è sinonimo di *prescrizione*, né implica la compresenza dell'Odontoiatra;
- 4) il Legislatore, infatti, non ha codificato come debba essere fatta tale *indicazione* e l'asserita necessaria compresenza dell'Odontoiatra deriva unicamente da un'interpretazione fuorviante della già citata sentenza del Consiglio di Stato;
- 5) i rapporti tra Odontoiatri ed Igienisti dentali devono essere sinergici, orientati al soddisfacimento del bisogno di salute della persona assistita e basati su informazione, condivisione e collaborazione;
- 6) alla luce di tali principi e della non pericolosità delle prestazioni routinarie di igiene dentale (in quanto né cruenta né minimamente invasive, fortemente raccomandate da plurime linee guida del Ministero della

salute per la prevenzione della formazione delle carie), le medesime attività possono essere svolte in totale autonomia da parte dell'Igienista dentale, in assenza di una specifica *indicazione* e senza la necessaria *compresenza* dell'Odontoiatra.

Si tratta, in conclusione, di pronuncia di assoluto rilievo in quanto non si limita all'analisi dei dati di fatto attinenti allo specifico caso in esame, ma estende il ragionamento argomentativo all'insieme delle norme che regolamentano le professioni sanitarie e ne ricava una lettura coerente con i principi di competenza, autonomia e responsabilità (statuiti sin dalla [legge 42/1999](#) e, da ultimo, con [legge 24/2017](#) e [legge 3/2018](#)) e, in definitiva, in armonia con il fondamentale principio costituzionale di tutela della salute.

Come tale, la collegata sentenza costituisce un precedente di portata generale ed un valido presidio giuridico a tutela della autonomia di ogni professione sanitaria.

È auspicabile che tale sentenza contribuisca a far cessare iniziative ostili e distorsive (di cui si è detto nella [circolare n. 54/2023](#)) inopinatamente promosse da talune articolazioni territoriali della rappresentanza ordinistica degli Odontoiatri ovvero da associazioni di Odontoiatri e finanche da uffici territoriali di talune Aziende sanitarie, volte ad ostacolare la libertà - dettata dall'ordinamento - di ogni Igienista dentale di operare in autonomia in un proprio studio.

Pertanto, si invitano i Presidenti degli Ordini a garantire la massima diffusione tra gli iscritti della allegata sentenza nonché a continuare a vigilare i propri territori, segnalando tempestivamente alla Federazione nazionale e alla Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali ogni atto lesivo dell'indipendenza professionale.


Infine, corre l'obbligo di evidenziare ancora una volta come l'azione sinergica tra i professionisti, le loro rappresentanze istituzionali e i consulenti di riferimento, in questo caso quelli legali, sia sempre premessa di risultati positivi.

Cordiali saluti.

**La Presidente della Cda nazionale
degli Igienisti dentali**
Caterina Di Marco



**Il Componente del Cc
con delega AGML**
Alessandro Beux



La Presidente
Teresa Calandra



* La circolare - così come le precedenti - è rivolta ai soli soggetti destinatari, salvo diversa ed esplicita indicazione. Eventuali divulgazioni devono essere previamente autorizzate dalla scrivente Federazione nazionale.